

N°11/1982

STATUTI AGRARI DEL 1643

Noi infrascritti Marcello Fani, Muzio Polidori, Giovan Francesco Falgari e Ridolfo Ridolfi, uomini eletti e deputati dall'Eminentissimo e Reverendissimo Theodoli, Prefetto dell'Annona, a rivedere, moderare et raggiustare li capitoli dell'Agricoltura di Corneto, acciò maggiormente siano osservati secondo la deputazione infrascritta, cioè Foris.....

All'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Theodoli, Prefetto dell'Annona – Per la Comunità di Corneto. Intus.

Eminentissimo e Reverendissimo Signore, la Comunità di Corneto espone a V.E. esser solita ogn'anno vendere li suoi herbaggi alli Cittadini e cavarne scudi 8.200. E perché da certo tempo in qua non si osservano alli Compratori li Capitoli e privilegi fatteli dal Cardinal Serra con l'aggiunta e confirmatione del Cardinale S. Sisto non è chi vogli applicare a detti herbaggi in gran discapito d'essa Comunità. Si supplica perciò V.E. a voler eleggere quattro cittadini, acciò con l'assistenza del Magistrato e del Deputato di V.E. faccino osservare dette capitolazioni affine ch'essa Comunità non resti priva di questa entrata et importante a corrispondere a pesi camerali.

Che li Signori Marcello Fani, Muzio Polidori, capitano Ridolfo Ridolfi e Giovan Francesco Falgari con partecipazione del Magistrato pro tempore e deputato per l'Annona, procurino la total osservanza di quanto fu stabilito dalli Cardinali Serra e S. Sisto con quel più che a essi parerà essere espediente, comunicandoli ogni facultà necessaria ed opportuna da Roma li 24 settembre 1643. Il Cardinal Theodoli.

In virtù delle quali facultà havendo noi medesimi hauta consideratione e lungo discorso sopra di tal materia habiamo giudicato bene per maggior utile dell'Arte et per maggior osservanza de'capitoli fare l'infrascritte resolutioni con il consenso e presenza dei Signori del Magistrato e Deputato dell'Annona.

1° Che in tutto e per tutto si debbano osservare li capitoli espressi nel motu proprio della felice memoria di Paolo V, con la dichiarazione della chiara memoriale del Cardinale Serra, e li Capitoli fatti dalla chiara memoria di Zacchia d'ordine della chiara memoria di Biscia allora Prefetto dell'Annona purché questi non siano contrari all'infrascritte resolutioni.

2° Che li pecorari e Partecipi dell'herbe di Corneto debbano nel giorno di S Angelo di settembre ritrovarsi in Corneto per far la divisione di dette herbe conforme al detto motu proprio di Paolo V cap. 3 e dichiarazione di Serra sopra di esso. Et che le pecore non possino entrare nel Territorio di Corneto prima di detta divisione acciò che ciascheduno venendo con le pecore possa à drittura andare a quella parte d'herba che nella divisione gli sarà toccata sotto pena di tre tratti di corda alli Vergari, et a Padroni delle Pecore di scudi cento d'applicarsi secondo la disposizione di detto motu proprio. E sotto la medesima pena non possino entrar a pascere nel Piano di sopra sino alli 16 ottobre, e nel Piano di sotto sino al giorno di S. Andrea.

3° Che li medesimi Pecorari non possino tenere più di sei cavalle per stazzo, né più di sedici per la Razzetta e questo mai potrà stare nel Piano sotto pena di scudi cento e della perdita delle Cavalle, e di pagar l'herbe alla Mosciaria⁽¹⁾ per quelle Cavalle vi tenessero di più come se effettivamente fossero state intromesse nel Communale.

4° Che essi Pecorari e qualsivoglia altra persona non possino pascolare per li Prati, e ne meno nel Prato di Braccio con qualsivoglia sorte di bestiame dalli 4 Marzo sin alla raccolta di fieni, ma doppo vi si potrà pascere conforme al solito, sotto pena oltre alla refettione dei danni alli Padroni di scudi cento e perdita de bestiami.

5° Che detti Pecorari non possino impedire alle Vacche e Cavalle della Mosciaria di Corneto il pascolare per il Piano dalli 8 di Maggio per tutto ottobre di ciasche anno.

6° Il Caporetto alli 8 settembre dovrà far pubblicare bando che chi (essendo ragionevolmente partecipe della Mosciaria) vorrà intromettere bestie nel Communale sia obbligato dar assegna giurata della quantità del bestiame cavallino o vaccino vorrà intromettere. Et hauta detta assegna convochi la Congregazione alla quale significarà la quantità del bestiame assegnatole affine di poter ivi stabilire circa al prendere l'herba, che forse bisognerà di più di Roccaccia e Selvaccia, osservando però detto motu proprio di Paolo V al cap. 7. Quel capitolo pare bene moderare dove dice che doi cavalle faccino tre vacche, e dichiarare che detta disposizione habbia luogo in quanto a pagar l'herba, ma in quanto a far numero che la cavalla si conti solo per una bestia.

7° Che tutti quelli vorranno intromettere bestie in detto Communale siano obligati dar l'assegna secondo il sudetto bando sotto pena di scudi tre per bestia. Et non volendo intrometter detto bestiame debbano sotto la medesima pena (oltre all'esser tenuto a pagar l'herba come se effettivamente l'havesse intromesso nella Mosciaria) esser fuori con dette bestie da tutto il territorio di Corneto per tutto il giorno di S. Angelo di settembre, né possino ritornare sino a S. Angelo di Maggio.

8° Fatta la divisione dell'herbe si dovranno eleggere tanto per contar le pecore quanto per contar le bestie della Mosciaria doi Contatori da eleggersi uno da Pecorari, e l'altro da detta Mosciaria. E fatta la contatura essi Contatori saranno obligati dar et affiggere in

Cancelleria della Communità la nota, et numero delle bestie, e Pecore di ciascheduno, alla qual nota data per mezzo del giuramento et affissa che sia stata in detta Cancelleria dal primo a tutto li 10 novembre di ciasche anno debba credersi, e non possa ammettersi richiamo o appellatione alcuna, ma in detto termine di dieci giorni sia lecito a chi si sentirà gravato ricorrere al Caporetto, et essi Contatori per far raggiustar l'errore che vi si ritrovasse.

9° Che tutti quelli che havranno bestie di soprannumero (et hautone prima il consenso della Mosciaria) le vorranno intromettere nel Comunale siano obligati pagare giulijj tre e molto di più della rata per ciasche vacca soprannumeraria da ripartirse in utile di detta Mosciaria.

10° Perché le lestre⁸ delle vacche si fanno di grandezza immoderata è parso bene stabilire la quantità di paese che ciasched'uno potrà racchiudere non essendo stata fin qui stabilita. E però sarà lecito al Cittadino originario racchiudere solo stara otto di paese per Lestra e con più in una delle doi bandite Roccaccia e Selvaccia. All'avventizio stara cinque et all'habitante stara tre. Dichiarando che l'Avventizio che avrà moglie cittadina originaria possa servirsi delle ragioni della moglie, et questo per quelli che di già hanno moglie originaria; ma per l'avvenire tal moglie non habbia simil privilegio. Ordinando espressamente che tutti quelli che havranno lestre di maggior quantità di quanto di sopra s'è stabilito, debba in termine di tutto novembre ridurre dette Lestre alla quantità moderata sotto pena di scudi 25 per stara che ciasched'uno avrà racchiuso di più. Et mai per l'avvenire sotto la medesima pena sia lecito serrar maggior quantità a chi si sia. Avvertendo che chi non avrà almeno vacche vinticinque non potrà far lestra. Et acciò quanto di sopra s'è stabilito si mandi in esecuzione. Sarà obligato ciasched'uno per tutto novembre esibir fede delle misure delle loro lestre raggiustate in Cancelleria da misurarsi dal misuratore che s'elegerà per questo effetto da suddetti deputati o vero esibir ragioni per le quali le competesse haver lestra maggiore.

11° Che bestiame de' forestieri mai possino nascere nelle doi bandite di Roccaccia e Selvaccia, anzi né anche per tutto il territorio di Corneto etiam che fosse fra un S. Angelo e l'altro sotto pena di scudi tre per bestia grossa, et scudi uno per bestia minuta oltre alla perdita delle bestie, et alla refettione de i danni da applicarsi alla Mosciaria se il danno sarà nelle dette doi bandite, ma in altra parte del territorio alla Communità.

12° Che non sia lecito ad alcun forastiero etiam sotto pretesto di far agricoltura goder herbe di questo territorio con i suoi buovi se conforme alli Statuti, e decreti, non habiterà personalmente in Corneto. Et habitando non farà stara 20 per bove di maggese cioè stara dodici per arato, et non avrà prima dato sicurtà di far detta quantità di maggese sotto pena di scudi dieci per bove e che a nessuno sia lecito rompere prima di S. Antonio.

13° Che a nessuno sia lecito tenere fra li bovi più delle solite quattro vaccarelle conforme alla dichiarazione di Serra et capitoli di Zacchia sotto pena di scudi 10 per bestia che tenesse di più e di pagar l'herba alla Mosciaria come se effettivamente avesse pasciuto nel Comunale di essa.

14° Che per tutto il territorio di Corneto eccettuatone il Piano possino pascere li Giovenchi di trenta mesi. Et perché detti Giovenchi difficilmente si possono capare, et abbovare senza qualche Vacca, si concede che con essi si possa tenere una vacca per decina purchè non passino quattro vacche per qualsivoglia numero di giovenchi, con dichiarazione però che dette vacche mai possino esser intromesse nelle bandite de bovi.

15° Che li ristretti delle Vigne si debbano riguardare conforme dispone il detto motu proprio al cap. 9 e dichiarazione di Serra et S. Sisto sopra di esso. Si concede non di meno licenza che in detti ristretti la Vigilia di Natale, e non prima, si possa far la capata de i Polletrelli assieme con doi cavalle per decina e non più sotto pena di scudi 25 per ciasche cavalla di più.

16° Perché nel capitolo XI di detto motu proprio si proibisce il far chiuse di maggior quantità che di some doi, e parendo tal prohibitione troppo austera a quelli che hanno lavoro, et hanno quantità di bestiame. E' parso però ragionevole moderar detto capitolo et dar licenza a quelli cittadini ch'esercitano l'Agricoltura et hanno almeno quattro Arati di poter serrare ne i Ristretti delle Vigne sino alla somma di some quattro, et agl'altri conforme a detto motu proprio e non più. Ordinando che tutti quelli che dalla publicatione di detto motu proprio in qua havranno fatto chiuse maggiori della suddetta quantità debbano disfarle per tutto il mese di novembre prossimo futuro, et restringerle a detta quantità come sopra concessa sotto pena di cento scudi, privatione perpetua di poter far chiuse di sorte alcuna, et altre pene ad arbitrio di detto Eminentissimo Prefetto, e suoi Successori. Et di più che a nessuno sotto la medesima pena sia lecito haver più d'una chiusa. Et se alcuno pretendesse haver privilegio, et Chiuse prima di detta publicatione di motu proprio debba per tutto novembre suddetto haver dedotte le sue ragioni avanti l'Ill.mo signor Marcello Fani e signori Muzio Polidori et Giovan Francesco Falgari, e passato detto tempo e non dedotte ragioni sufficienti s'intendino incorsi nella suddetta pena, et al disfacimento di dette Chiuse. Dichiarando in oltre che nessun etiam che avesse Chiuse antiche, o privilegio possa haver più d'una Chiusa, né farne altra nuova. Et acciò quanto sopra tal materia s'è disposto habbia la sua dovuta esecuzione si dovranno far misurar dette Chiuse et esibirne fede come s'è ordinato delle Lestre.

⁽¹⁾ Mosciaria: corporazione dei moscetti o mosciaroli, piccoli proprietari di terra o di bestiame.

17° Che a tutti i Partecipanti dell'herbe di questo territorio si debba far intimatione che adimpischino il far gl'Arati come Pecorari e stabilire come Cittadini conforme alla disposizione di detto motu proprio, Statuti, e decreti di questa Città altrimenti che da questo anno in qua saranno privi di partecipar l'herbe e goder i privilegi di questa Città alla qual privatione preceduta che sia tal intimatione dichiaramo siano incorsi ispo facto se in termini di sei mesi non havranno adempito.

18° Essenzo chiaro il patto fatto nell'istrumento dell'Affitto d'Ancarano nel quale si riserva a favore della Mosciaria il poter andar con Vacche e Cavalle a pascere in detta tenuta da un S. Angelo e l'altro sarà bene operare che detto patto sia osservato. Decretando che finito detto affitto detta Tenuta non possi affittarsi di nuovo, ma si riservi per la Mosciaria, Pecorari, et Agricoltori di Corneto per il medesimo prezzo.

19° Non essendo stata mai terminate la lite del Jus pascendi⁽⁹⁾ di Pantano che è negotio di molta importanza dovrà il Consiglio eleggere un Procuratore a spese de Pecorari, et Mosciaria per detta lite et deputare quattro cittadini i quali habbino facultà d'ordinare stabilire et eseguire quanto sarà necessario per proseguir et terminar detta causa, et con questa occasione si potrà muovere ancora la lite del Jus pascendi del Precoio già de Vitelleschi.

20° Le doi bandite di S. Pantaleo e Montarozzi che servono per li bovi e così anche Roccaccia e Selvaccia che servono per le Vacche e Cavalle dovranno riguardarsi da S. Angelo di Maggio sino a Natale. Le bandite de bovi, e le bandite della Mosciaria sino al primo di novembre, e prima di detto tempo non possa entrarvi bestiame di sorte alcuna sotto pena di scudi tre per ciasche bestia e di tre tratti di corda al Pastore, e doppo detto tempo non vi possa pascere se non Vacche e Cavalle nella Roccaccia et Selvaccia, ma nelle bandite de bovi se non i bovi degl'Agricoltori di Corneto e li Giovenchi di trenta mesi sotto la medesima pena d'applicarsi alla Mosciaria se il danno sarà nelle tre bandite, ma se sarà nelle bandite de bovi all'Arte degl'Agricoltori.

21° Nelle suddette bandite di Roccaccia, e Selvaccia, come di S. Pantaleo e Montarozzi non possino mai pascere Pecore, né capre sotto pena di scudi 50 per branco; e di tre tratti di corda al Vergaro o Pastore oltre al resarcimento del danno d'applicarsi come sopra.

22° Perché li bovi sogliono uscire dalle doi bandite S. Pantaleo e Montarozzi almeno al primo di Marzo, s'ordina che in quel tempo il Caporettoe convochi la Congregazione per risolvere se parerà dar licentia alla Mosciaria d'entrar in dette bandite sino a S. Angelo di Maggio.

23° Intendendosi che nella Doganella di là da Mignone si ricevono gran danni tanto nelle legna quanto nel pascolo s'ordina s'usi maggior diligenza in riguardarla.

24° La Doganella di là dalla Marta s'ordina che per l'avvenire s'intenda concessa al Pecoraro o chi toccherà la parte delle Grotte della quale esso Pecoraro dovrà pagare scudi trenta l'anno d'applicarsi per le spese delle suddette liti, et doppo al mantenimento della Cappella di S. Secondiano Protettore di questa Città da farsi nella Cattedrale.

25° Acciò sia con più vigilanza et fideltà riguardato questo Territorio è parso bene stabilire che in avvenire nessun particolare possa tenere guardiani di sorte alcuna, ma debbano deputarsi alla guardia d'esso Territorio, et tanto delle bandite d'herbaggi e Legnami della Communità, e particolari, quanto di Vigne, sementi di ciasche sorte, Prati, Canneti, Oliveti, Chiuse, et ogn'altra cosa sei guardiani a cavallo atti e fedeli con provisione di sei scudi il mese per uno, et questi debbano in solidum obligarsi et dar sicurtà per i danni che in alcuno d'essi luoghi si ritrovassero in caso non n'havessero fatto pegno, e farne l'emenda a Padroni.

26° Volendo rimediare a molti inconvenienti che nascono nel far i prezzi dell'opere, Garzoni, et pane ch'è solito darsi a dette opere. Il Magistrato pro tempore nell'istesso Consiglio che si mettono i prezzi a i vini procura si facci elezzione di quattro huomini, doi de quali siano Mercanti, et doi Moschetti⁽¹⁰⁾ i quali faccino e si stabiliscono i suddetti prezzi da osservarsi da tutti sotto pena a i trasgressori di scudi vinticinque per volta.

27° Finalmente acciò non solo questi, ma anche tutti i Capitoli di detto motu proprio di Serra, et di Zacchia siano in tutto e per tutto osservati noi medesimi Marcello Fani, Muzio Polidori, Giovan Francesco Falgari, et Ridolfo Ridolfi ci riserviamo la soprintendenza concessaci da detto Eminentissimo Prefetto nel preinserto rescritto con facultà necessarie et opportune. Ordinando che detti capitoli debbano sempre in avvenire essere da tutti osservati né contro d'essi possa farsi cosa alcuna. Dichiarando adesso per all'ora nullo, invalido, et di niun valore quanto contro di essi in alcun tempo occorresse farsi.

In fede. Datum in Corneto li 2 ottobre 1643

Io Marcello Fani mano propria

Io Muzio Polidori dep. Mano propria

Io Ridolfo Ridolfi dep. Mano propria

Io Gio: Francesco Falgari dep. man. pro.

⁸ Superficie seminata o lasciata a pascolo circondata da siepe.

⁽⁹⁾ Diritto civico per il pascolo delle bestie.

⁽¹⁰⁾ Piccoli proprietari di terreno.

Io Flaminio Callimaco Conservatore Soprintendente mano propria

Io Antimo Cesarei Confaloniere del Magistrato della Città di Corneto. Mano propria.

Io Mario Mascellari Capitano del Magistrato di Corneto mano propria

Io Antonio Cammillo Consolo del Magistrato della Città di Corneto mano propria

Visis, et consideratis suprascriptis Capitulis eadem confirmamus, et ad nostrum, ac in officio succissorum boniplacitum servari mandamus;

Datum die duodecima decembris 1643.

a cura di B.B.